

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 40 del 21.10.2013, ha fornito alcune indicazioni operative e chiarimenti in merito al rilascio del DURC a imprese che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Infatti, Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Decreto 13 marzo 2013 (in G.U. n. 165 del 16 luglio 2013), ha disciplinato le modalità di attuazione dell'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), il quale prevede la possibilità di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) *“in presenza di una certificazione (...) che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”*.

La circolare in oggetto, fornisce chiarimenti in merito:

- all'effettivo ambito di applicazione della norma in questione;
- alle modalità di rilascio del DURC;
- al DURC *“ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”*;
- alle modalità di utilizzo del DURC *“ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”*.

Si allega la circolare in oggetto e si rimane a disposizione per ogni ulteriore delucidazione in merito.